

Normativa e prassi

## Cessione piattaforme elevatrici. Si condizionato all'Iva al 4%

25 Giugno 2012

L'aliquota ridotta è riconosciuta solo agli impianti dedicati al superamento delle barriere architettoniche da parte di persone con ridotte e/o impedito capacità motorie

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Le cessioni di piattaforme elevatrici possono beneficiare dell'Iva ridotta del 4%, a condizione che gli impianti di sollevamento, ancorché realizzati nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche (legge 13/1989), rispondano alle specifiche tecniche contenute nel relativo decreto attuativo (Dm 14 giugno 1989, n. 236).

Il chiarimento è contenuto nella risoluzione **n. 70/E** del 25 giugno.

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate origina da un'istanza d'interpello, concernente l'individuazione dell'aliquota Iva applicabile alle cessioni di piattaforme elevatrici, realizzate ai sensi della legge n. 13/1989, recante *"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"*.

In particolare, il documento di prassi precisa la portata applicativa della disposizione contenuta nel punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/1972, che stabilisce l'aliquota ridotta del 4% per *"servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie"*.

Si tratta, nella specie, di un'agevolazione che:

- fa esclusivo riferimento a beni le cui specificità tecniche sono, in concreto, idonee a garantire la mobilità dei soggetti portatori di handicap

- ha carattere oggettivo, in quanto guarda alla natura dei beni ceduti piuttosto che allo *status* di invalidità del soggetto acquirente.

In tale ottica, il legislatore ha inteso agevolare ogni stadio e fase di commercializzazione dei prodotti in questione, anche nell'ipotesi in cui destinatario dell'acquisto sia una scuola, un condominio o un ente in genere.

In relazione alla fattispecie esaminata, l'Agenzia ha quindi affermato che il riferimento alla legge 13/1989 non costituisce condizione sufficiente a stabilire se le piattaforme cedute possano scontare l'Iva al 4 per cento.

Ciò, in quanto l'articolo 2 del Dm n. 236/1989, di attuazione della legge 13/1989, definisce le barriere architettoniche in termini di *"ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque..."* e, in particolare, per *"coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente e temporanea" ... nonché "...per non vedenti, ipovedenti e sordi"*.

L'ampia formulazione della norma, che fa riferimento a chiunque incontri un ostacolo alla mobilità a prescindere da uno stato oggettivo di disabilità, impedisce, di fatto, di applicare *sic et simpliciter* l'aliquota Iva del 4%, prevista dal punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/1972, per i mezzi di sollevamento dedicati al superamento delle barriere architettoniche di soggetti portatori di disabilità.

Nella risoluzione viene, inoltre, evidenziato che l'aliquota ridotta si rende senz'altro applicabile ai servoscala e alle piattaforme elevatrici disciplinati dall'articolo 4.1.13 del citato decreto ministeriale che, a sua volta, rinvia al successivo articolo 8.1.13 relativamente alle specifiche tecniche degli impianti in questione, quali dimensioni, portata, velocità, sicurezze dei comandi, eccetera.

di

**Cristina Murino**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessione-piattaforme-elevatrici-si-condizionato-alliva-al-4>